

CONSORZIO DI BONIFICA 5 - GELA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 126 DEL 02.07.2018

OGGETTO: Lavoratore Socialmente Utile omissis - Riconoscimento diritto alle agevolazioni di cui alla Legge 104 del 05/02/1992 e s.m.i.

L'anno duemiladiciotto il giorno 02 del mese di Luglio presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo via G.B. Jelli n.42, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45.

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13.

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017.

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017.

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto.

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione.

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza.

VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992 “ Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

PRESO ATTO che detta norma, ed alcune ad essa collegate, sono state novellate dall'art. 24 della Legge n. 183/2010 e da ultimo dall'art. 6 del D.lgs. 119/2011.

VISTO in particolare l'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992, modificato dall'art. 24 della legge 183/2010, il quale così dispone “...a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente...”.

VISTA la Circolare INPS n. 86/1999 ove è chiarito che anche i Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.) possono usufruire dei permessi di cui alla Legge 104/1992, con richiesta da inoltrare direttamente all'Ente utilizzatore.

RICHIAMATA la disciplina in materia ed in particolare in ordine:

- alla possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari (messaggio INPS n.16866 del 28/6/2007; circolare INPS n. 45 del 01/03/2011);
- al calcolo sui permessi giornalieri ed orari per quanto riguarda il personale *part time* (circolare INPS n. 100 del 24/7/2012 punto 4).

VISTA l'istanza datata 04/05/2018, acquisita al protocollo del Consorzio di Bonifica 5 Gela il 07/05/2018 al n. 1104 corredata dalla relativa documentazione probatoria, con cui il Lavoratore Socialmente Utile *OMISSIS* impegnato presso l'Ente per 20 ore settimanali, ha inoltrato la domanda per la concessione dei permessi mensili previsti dalla legge 104/1992.

DATO ATTO che il lavoratore in questione appartiene, altresì, ai contingenti di personale delle giornate delle c.d. garanzie occupazionali previste dalla l.r. 4/2006 e ss.mm.ii. utilizzato come operaio a termine in agricoltura, con sospensione dello stato di LSU.

VISTO il provvedimento emesso dall'INPS in data 11/05/2018, assunto al protocollo al n. 165166 del 03/05/2018 con cui si autorizza il suddetto lavoratore a fruire dei riposi previsti dalla l.104 del 1992 dal 03/05/2018 - e senza limiti di validità temporale e questo Consorzio, nella qualità di datore di

avoro, ad effettuare il conguaglio delle somme anticipate a titolo di indennità economica per il
suddetto beneficiario.

RITENUTO di prendere atto del diritto del suddetto lavoratore a fruire dei permessi previsti dalla
legge 104/1992

DETERMINA

per i motivi in narrativa espressi:

1. **RICONOSCERE** al Lavoratore Socialmente Utile sig. OMISSIS il diritto a fruire dei riposi
previsti dalla L. 104 del 1992 .
2. **PRENDERE ATTO** dal provvedimento emesso dall'INPS in data 11/05/2018, assunto al
protocollo al n. 1262 del 24/05/2018 dell'autorizzazione al suddetto lavoratore a fruire dei
riposi previsti dalla l.104 del 1992 dal 03/05/2018 e senza limiti di validità temporale e a
questo Consorzio, nella qualità di datore di lavoro, ad effettuare il conguaglio delle somme
anticipate a titolo di indennità economica per il suddetto beneficiario.
3. **TRASMETTERE** il presente atto all'Area Amministrativa del Consorzio per gli adempimenti
conseguenziali di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)



Visto: Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

